

I.M.U. 2013

Si avvisano i signori contribuenti che le aliquote dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'anno 2013 sono le seguenti:

- **4** per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le pertinenze della stessa, nella misura di una unità per ciascuna categoria tra C/2, C/6 E C/7, possedute e direttamente utilizzate dai titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- **8,7** per mille aliquota base per tutti gli altri immobili;
- **2** per mille aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Il versamento di acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato entro il 17 giugno 2013.

La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2013.

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il **modello F24**.

A differenza dell'anno d'imposta 2012, è riservato allo Stato solamente il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (anche i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola classificati nel gruppo catastale "D/10", con aliquota base 0,2%), calcolato con aliquota base dello 0,76%. La maggiorazione deliberata, invece, è riservata al Comune.

Non si procede a versamenti per importi che risultino **inferiori a € 15,00** di imposta dovuta annua.

L'imposta va versata senza decimali, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo (Es: € 82,49 si arrotonda a € 82,00- € 82,50 si arrotonda a € 83,00)

L'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di **€ 200,00** più ulteriori **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, esercitando la facoltà data dal D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 ha valutato di introdurre, **a partire dal 2013**, la maggiore detrazione di **euro 100,00** a favore dei contribuenti residenti, con un nucleo familiare con ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad euro 8.000,00, in cui sia presente almeno un soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92) ; cieco

(L. 382/70), invalido civile con grado di invalidità pari al **100%** (art. 2 L. 118/71 e successive modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (DPR 915/88) , tali condizioni devono essere state riconosciute dalla Competente Commissione Medica;

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione **dovranno presentare apposita domanda** al Settore Tributi corredata da copia del verbale della commissione medica e copia del modello ISEE dei redditi del nucleo familiare entro il termine previsto per l'autoliquidazione dell'imposta per l'anno 2013.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi (tel. 049 8739214) nei seguenti orari:
LUN. –MERC.– VEN. dalle ore 9,00 alle ore 10.00 e MAR. e GIO. dalle 17,00 alle 18,00.

Per maggiori informazioni e per il calcolo on line e la stampa del modello F24: www.rubano.it, al link Tributi, voce IMU.